


## INTERNATIONAL HANDBOOK OF COOPERATIVE LAW

Recensione di **Giustino di Cecco**<sup>1</sup> - Università degli Studi Roma Tre



**Titolo** International Handbook  
of Cooperative Law

**a cura** di D. Cracogna, A. Fici e H. Henry

**Editore** Springer

**Anno** 2013

L'interessante volume curato da Cracogna, Fici ed Henry è molto di più di quanto usualmente ci si attende da un lavoro appartenente al genere dell'*Handbook*.

Accanto, infatti, alla utilissima presentazione uniforme dei tratti caratteristici di ben trentuno diverse legislazioni nazionali in tema di cooperative (secondo un prefissato ed identico schema che ne agevola la comparazione), il Manuale offre al lettore, in apertura, un bel saggio comparatistico (di A. Fici) sui modelli possibili di *Cooperative Law* ed un'approfondita analisi (a più voci) della legislazione di carattere "sovranaazionale" con cui, in Europa, America del Sud ed Africa, si persegue comunemente, ma con soluzioni tecniche non sempre coincidenti, l'importante obiettivo di offrire ai legislatori nazionali modelli regolatori uniformi (oltre che, in alcuni casi, regole direttamente cogenti per gli stessi operatori transazionali).

Se, di norma, gli scritti introduttivi di un lavoro hanno il solo fine di consentire al lettore, attraverso una parziale anticipazione dei relativi esiti, di "acclimatarsi" gradualmente al tema della ricerca, le pagine di apertura dedicate da Fici alla comparazione normativa in tema di *Cooperative Law* rappresentano un saggio meritevole di autonoma considerazione rispetto al contenuto del volume offrendo un'interessante analisi delle concrete utilità degli studi comparatistici ed anche (e, forse, soprattutto) uno spaccato sui principali tratti comuni (e sul diverso grado di attuazione dei principi dell'Alleanza Cooperativa) delle diverse legislazioni nazionali e sovra-nazionali di diritto cooperativo.

Seguendo la medesima traccia segnata dalla bella introduzione, la seconda parte del volume si occupa, per un verso, della forza cogente nel sistema del diritto pubblico internazionale degli *standards* normativi promossi dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (nel saggio di H. Henry) e, per altro verso, della legislazione sovranazionale del 15 maggio 2011 dell'OHADA (organizzazione internazionale finalizzata alla promozione dello sviluppo economico tra diciassette Stati centroafricani), del regolamento comunitario del 22 luglio 2003 in tema di Società Cooperativa Europea, dello Statuto delle cooperative suda-

1. La recensione è la traduzione italiana del testo inglese pubblicato sulla rivista *The Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity* (JEOD)

mericane approvato il 28 aprile 2009 dal Parlamento del Mercato Comune del Sud America (c.d. “Mercosur”) e della regolamentazione “quadro” approvata dall’Alleanza Internazionale delle Cooperative per le Americhe nel luglio 2009.

Così come una cornice di una tela di valore è tanto più indovinata quanto meglio riesce ad esaltare l’opera senza sovrapporre alla stessa le proprie qualità, allo stesso modo l’insieme delle riflessioni delle prime duecento pagine dell’*Handbook* ha l’indubbio merito di non limitarsi a “presentare” gli scritti dedicati alle singole legislazioni nazionali analizzate ma, al contrario, di riuscire ad incastonare la successiva raccolta dei dati normativi in un quadro culturale di ampio respiro ed alto pregio, senza con ciò, tuttavia, sminuirne la portata.

Partendo, prima di tutto, dal dato statistico di non trascurabile significatività relativo al fatto che in circa un terzo dei sistemi normativi analizzati il fenomeno cooperativo (e la sua capacità di contribuire a creare “*a better world*” secondo lo slogan dell’anno internazionale dedicato alla cooperazione dalle Nazioni Unite nel 2012) trova un espresso riconoscimento di rango costituzionale al pari e, a volte sul modello, dell’art. 45 della Costituzione italiana del 1948 (è il caso delle carte fondamentali del Messico dal 1917, del Perù dal 1920, della Turchia dal 1961, del Portogallo dal 1976, della Spagna dal 1978, del Brasile dal 1988, della Colombia dal 1991, della Russia dal 1993 e dell’India dal 2012), le oltre seicento pagine dedicate all’analisi dei tratti essenziali delle trentuno legislazioni nazionali in materia di società cooperative sono un concentrato di idee, spunti e soluzioni il cui studio si imporrà come doveroso, oltre che prezioso, per qualunque futura ricerca sul tema.

Il quadro d’insieme che si presenta al lettore – sia esso un semplice operatore economico piuttosto che un raffinato giurista esperto del settore – è meno eterogeneo di quello che, di primo acchito, ci si può attendere da esperienze tanto diverse sia per clima culturale che per tradizione normativa. Il che dimostra, per un verso, l’efficacia dell’armonizzazione normativa condotta dalle organizzazioni sovranazionali e, per altro verso, l’esistenza di norme per così dire “naturali” del fenomeno cooperativo che tendono ad essere adottate identicamente ovunque esso si sviluppi.

Tuttavia, sono le non poche diversità e peculiarità di talune soluzioni normative a colpire l’attenzione di chi ha maggiore familiarità con i problemi “tipici” delle organizzazioni mutualistiche.

E basti dire che anche chi voglia limitare l’attenzione ai soli primi due capitoli dedicati, rispettivamente, alle norme dell’Argentina e dell’Australia, ottiene già uno spaccato delle profonde differenze esistenti tra una legislazione (la prima) moderna e coerente ed una regolamentazione (la seconda) frammentata tra norme federali e statali dotate di scarso coordinamento sistematico tanto da non riuscire neppure ad offrire una sicura identificazione del fenomeno cooperativo (la cui nozione è ancora considerata un “*vague concept*”). Ciò non di

meno, ambedue le legislazioni offrono soluzioni interessanti che meritano attenta riflessione. In particolare, infatti, la normativa argentina si segnala (tra le altre cose), *i*) per la recente legge in materia di *workers buy out* (la n. 26684 del 2011) per le imprese in crisi (“*empresas recuperadas*”), *ii*) per la chiara limitazione che consente l’ammissione di nuovi soci solo se ciò è compatibile con l’impresa, *iii*) per la regola del recesso *ad nutum* con pagamento immediato della quota di liquidazione solo ove l’entità complessiva di tali esborsi non ecceda il cinque per cento del capitale sociale (e con dilazione del maggior debito negli esercizi successivi), *iv*) per la possibilità che lo statuto stabilisca un regime di necessaria proporzionalità tra uso dei servizi mutualistici e partecipazione alla formazione o all’incremento del capitale sociale e *v*) per la norma che impone l’accantonamento a riserva indivisibile non soltanto degli utili conseguenti all’attività con terzi, ma anche delle plusvalenze derivanti dalla cessione di assets patrimoniali. Di contro, tuttavia, anche la meno avanzata legislazione australiana prevede regole originali degne di nota quali, ad esempio, *i*) la limitazione del voto ai soli soci operatori “attivi” secondo uno “standard” operativo predefinito dallo statuto e *ii*) la norma che impone il voto per corrispondenza per le decisioni attinenti la trasformazione della cooperativa.

Se ciò vale per i soli primi due sistemi normativi analizzati in rigoroso ordine alfabetico, non ci vuol molto a rendersi conto che la lettura dell’intera opera rappresenta un’esperienza di progressiva “scoperta” di una vera e propria miniera di soluzioni normative meritevoli di approfondimento. Senza, ovviamente, alcuna pretesa di completezza, basti considerare quanto potrebbe dirsi in merito (*inter alia*):

- i*) all’espressamente riconosciuta facoltà del diritto canadese di attribuire i ristorni non soltanto con l’emissione di nuove azioni (come anche nel diritto italiano), ma anche con l’emissione di titoli di debito da prestito sociale (p. 305);
- ii*) alla singolare (ed inedita) regolamentazione colombiana di cui al Decreto legge n. 1333 del 1989 sullo speciale tipo delle “*pre-cooperatives*”, ossia delle entità legali prive della richiesta capacità tecnica, autonomia o numero dei soci per dar vita immediatamente ad una cooperativa e costituite per divenire entro cinque anni società cooperative con l’aiuto di una “*entidad promotora*” pena lo scioglimento (p. 364);
- iii*) alla originale previsione della “*one member cooperative*”, ossia della cooperativa con unico socio del diritto finlandese (p. 382), del diritto danese (p. 576) e del diritto olandese, ove l’unico socio può anche essere una persona giuridica, sì da facilitare operazioni di carattere finanziario (p. 548);
- iv*) alla meritevole idea francese delle cooperative di interesse collettivo che, sul modello italiano della legge n. 381/91, disciplina un tipo di organizzazione mutualistica dichiaratamente *multi-stakeholder* con cinque diverse categorie di soci (lavoratori, utilizzatori, volontari, enti pubblici e investitori) e con l’esclusione di ogni forma di ristorno per l’obbligatoria integrale destinazione del *surplus* a dividendi o riserve (p. 400);
- v*) alla prevista possibilità che lo statuto delle società cooperative tedesche preveda un capitale sociale in parte fisso (p. 420);

- vi) alla regola peruviana che consente la riduzione del capitale sociale nel limite massimo del 10% per anno (p. 596);
- vii) alla regola che impone l'approvazione assembleare del *budget* annuale tanto in India, (p. 458) quanto in Perù (p. 600);
- viii) alla norma del diritto polacco che, nelle cooperative sociali, limita il numero massimo dei soci a cinquanta, al dichiarato fine di preservare il diretto controllo democratico dell'attività (p. 618);
- ix) alla norma del diritto spagnolo che prevede il meccanismo del silenzio-assenso sulle domande per le quali non pervenga la decisione di non ammissione entro tre mesi (p. 709);
- x) alla previsione (simile alla già ricordata norma argentina) del *workers buy out* nella legge fallimentare dell'Uruguay (p.790).

Ciò non di meno, è proprio sui classici problemi del diritto cooperativo in materia di democrazia e di mutualità che *l'Handbook* offre gli spunti di riflessione di maggior rilevanza.

Con riguardo al tema della concreta partecipazione del socio cooperatore alle decisioni assembleari è agevole rilevare come – a parte soluzioni drastiche quali l'espresso divieto di proxy votes previsto nel diritto indiano (p. 457) e in quello peruviano (p. 589) – il problema sia diffusamente avvertito e variamente risolto. Accanto, infatti, alla norma brasiliana introdotta nel 2012 che impone la obbligatoria partecipazione dei soci ai lavori assembleari (p. 281) e a quella indiana che prevede l'esclusione del socio per la mancata partecipazione personale (stante anche il divieto di delega) a tre assemblee consecutive (p. 455), si segnala la (già ricordata) scelta australiana di consentire l'espressione del voto ai soli soci cooperatori "attivi" secondo uno "standard" operativo predefinito dallo statuto (p. 217), quella cilena che (nelle sole cooperative agricole ed energetiche) prevede l'attribuzione, rispettivamente, di un terzo dei voti pro-capite, di un terzo in base alla partecipazione all'attività mutualistica e di un terzo in proporzione al capitale investito (p. 329) e quella degli Stati Uniti d'America che consente all'autonomia statutaria di scegliere liberamente tra il voto democratico e il voto "mutualistico" (c.d. "*patronage-based voting*": p. 764).

Soltanto in Germania, invece, trova espressa cittadinanza il (condivisibilissimo) principio di supremazia della democrazia diretta su quella indiretta con l'attribuzione ai soci che rappresentano un decimo della base azionaria del diritto di chiedere che la decisione assunta dai delegati delle assemblee separate sia sottoposta ad una nuova votazione in assemblea generale (p. 422).

Con riguardo, poi, alla deliberazione di nomina degli organi di amministrazione e controllo, particolare considerazione meritano, oltre alle soluzioni legislative che impongono il ricorso alla votazione segreta (in Ungheria, p. 439 e in Polonia, p. 624), tanto la duplice regola del diritto messicano che, per un verso, consente la rieleggibilità degli amministratori (che durano in carica un quinquennio) soltanto con un *quorum* qualificato dei due terzi dei voti e, per altro verso, im-

pone la nomina dell'organo di controllo ogni qual volta nell'elezione degli amministratori vi sia un terzo dei voti contrari (p. 534), quanto la norma peruviana che prevede l'obbligatorio rinnovo annuale del consiglio di amministrazione per un terzo dei suoi componenti (p. 600). Da notare, in negativo, che in nessun caso è presente la norma introdotta nel 2003 in Italia in sede di riforma e poi abrogata prima della sua entrata in vigore che imponeva un limite legale al numero dei mandati conferibili ai medesimi amministratori.

In merito, invece, all'abbandono della causa mutualistica, v'è da notare che, accanto a numerosi divieti di trasformazione (in Argentina, p. 193; in Austria, p. 246; in Colombia, p. 369; in Portogallo, p. 650), una tale decisione è subordinata al consenso unanime dei soci in Belgio (p. 264), è consentita soltanto ove sia necessaria per la conservazione della struttura produttiva in Francia (p. 407) ed in Uruguay (p. 796) e in Australia impone (come già segnalato) il ricorso ad uno "special postal vote" (p. 224).

In ordine, invece, alla nozione di scopo mutualistico, le più rilevanti novità sono tutte (nord-) europee.

Sull'esempio primigenio del diritto olandese del 1989 che, per primo, ha ammesso espressamente l'ipotesi di una cooperativa *holding* che non svolge alcuna attività diretta con i propri soci, diverse legislazioni tipizzano la c.d. "mutualità indiretta", ossia la possibilità che lo scambio mutualistico con il socio cooperatore avvenga – oltre che direttamente con la cooperativa – anche indirettamente per il tramite di società controllate dalla cooperativa.

E' questo il caso, in particolare, dell'art. 124.1 cod. comm. francese come novellato nel 2001 (p. 410), della disciplina finlandese del 2002 ove lo scambio tra il socio cooperatore ed una società controllata (almeno al 51%) dalla cooperativa è espressamente considerato "mutualistico" a condizione che quest'ultima detenga il controllo di diritto della prima (pp. 378-379) e del diritto norvegese riformato nel 2007 che contempla (all'art. 1, par. 3., *Cooperative Act, 29 June 2007*, n. 81) un'espressa definizione di tale particolare mutualità prevedendo che "A cooperative society also exists if the interests of the members (...) are promoted through the members' trade with an enterprise, which the cooperative society owns alone or together with other cooperative societies, including a secondary cooperative (...)" (p. 567).

L'idea è meritevole di approfondimento anche nel nostro sistema, visto che non di rado, e specie in situazione di crisi, il conferimento dell'azienda in una società non mutualistica controllata dalla cooperativa può rappresentare una soluzione utile ad ottenere nuovi finanziamenti (garantiti dalle azioni della conferitaria controllata) o, più semplicemente, nuovi capitali di rischio da parte di chi è interessato all'impresa ma non alle peculiarità della (spesso giudicata troppo instabile) *governance* cooperativa. Il che, evidentemente, pone un problema di non poco conto sol considerando, per un verso, la non applicabilità

(o, quanto meno, la non certa applicabilità) delle regole proprie della cooperazione di lavoro (di cui alla legge n. 142/2001) e/o della cooperazione sociale (di cui alla legge n. 381/1991) alle società lucrative partecipate dalle società cooperative e, per altro verso, la rischiosità di una scelta di tal genere in un sistema normativo che sanziona il “mancato perseguimento dello scopo mutualistico” con il (grave) provvedimento amministrativo dello scioglimento coatto dell’organizzazione (ex art. 2545 *septiesdecies* c.c.).

Sotto un diverso profilo, va segnalato come in non pochi casi la mancata partecipazione del socio cooperatore all’attività sociale integra una causa legale di esclusione. Ciò accade, in particolare, nel diritto australiano che (come già ricordato) prevede l’esclusione del socio inattivo per tre anni a meno che non si acquisti con il pagamento di una “fee” annuale lo “*active membership status*” (p. 217), nel diritto indiano che dispone l’esclusione per effetto della partecipazione del socio in misura inferiore al livello minimo di mutualità previsto dallo statuto (p. 455), nel diritto giapponese che prevede, in generale, l’esclusione del socio inattivo (p. 514) e nella legislazione della Corea del Sud ove è prescritta l’esclusione del socio che non utilizza i servizi della cooperativa (p. 659).

Da ultimo, meritano altresì menzione le non poche previsioni normative che, in via più generale rispetto a quanto disposto dalla legislazione italiana delle cooperative di lavoro in “stato di crisi” ex art. 6 della legge n. 142/2001, prevedono espressamente la possibilità che l’assemblea dei soci (con o senza un preesistente regolamento statutario di una tale facoltà) imponga contribuzioni obbligatorie a carico dei soci cooperatori.

La facoltà assembleare è subordinata al ricorrere delle relative ipotesi legittimanti previste dallo statuto in Cile (p. 327), in Finlandia, ove si precisa la necessità che si tratti di “casi eccezionali” (p. 386), in Olanda ove, accanto alla possibilità che lo statuto imponga ulteriori conferimenti in denaro (p. 550), si prevede quella di regolamentare statutariamente anche prestiti sociali obbligatori (p. 552) ed in Turchia, ove, tuttavia, una tale facoltà statutaria è limitata alla sola ipotesi di perdita d’esercizio (p. 726).

Da segnalare, invece, che in Russia i soci delle (sole) cooperative di consumo sono addirittura obbligati *ex lege* ad effettuare nuove contribuzioni a copertura delle perdite di esercizio entro tre mesi dalla chiusura del bilancio (pp. 678-679).

Agli Autori, dunque, non può che rivolgersi il semplice invito a proseguire nell’attività di ricerca comparatistica così brillantemente avviata valutando, per il futuro, l’idea di offrire al lettore anche una banca dati uniforme (magari informatica) dei testi legislativi analizzati (e, ove possibile, una raccolta comparativa di dati economici in merito all’incidenza del movimento cooperativo sui sistemi dei diversi Paesi presi in considerazione).